



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.

23

in data

05 MAR. 2019

COPIA

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Conferma tariffe Imu/Tasi anno 2019 e Rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater

PARERI

ARTT. 49 E 147 BIS D. LGS. 18/08/2000 N° 267 E SS.MM.

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

il 05 MAR. 2019

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa A. Grosso Ciponte

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ NON DOVUTO

il 05 MAR. 2019

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa A. Grosso Ciponte

L'anno duemila ~~diecimila~~ ^{diecimila} il giorno ~~cinque~~ ^{cinque} del mese di ~~marzo~~ ^{marzo} dalle ore ~~13.00~~ ^{13.00} presso la Sede Municipale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
Enrico GRANATA	Sindaco	X	
Vincenzo SPINELLI	Assessore	X	
Francesca IMPIERI	Assessore	X	
Marco LIPORACE	Assessore	X	
Maria Rachele FILICETTI	Assessore		X

Presiede l'ing. Enrico GRANATA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, introduce il punto posto all'ordine del giorno.

Partecipa per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti il Segretario Generale dr. Ernesto GAGLIARDI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, 147, con modificazione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse, le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 707 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra l'altro:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9;
- L'esclusione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento con possibilità per il Comune di aumentare sino allo 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi, 640 e 677, L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge Statale per l'IMU AL 31 DICEMBRE 2013, FISSATA AL 10,6 e ad altre minore aliquote, in relazione delle diverse tipologie di immobile;

Considerato che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: ha eliminato totalmente la TASI sulla prima casa ad eccezione delle categorie classificate in A/1, A/8 e A/9 ;

Considerato l'art. 1, comma 675 L. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione IMU;

Considerato che al comma 10 lettera b) è prevista la riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso comune - fatta eccezione per quelle classificate nella categoria A/1-A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Considerato che a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto da successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attribuzione nonché della tipologia e delle distribuzione degli immobili;

Dato atto inoltre:

- **CHE** il Comune ha avviato, in data 16/08/2008, la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale "P.S.C. ";
- **CHE** con delibera Consiliare del 31.12.2016 n° 38 questo Ente ha aderito a quanto previsto dall'art. 27/quarter della Legge Regionale n° 19/2002 e s.m.i.;
- **CHE** con delibera Consiliare del 31/12/2017, n. 38, il Comune ha proceduto, a seguito di richiesta da parte della Regione Calabria, ad espletare gli *Adempimenti per il Perfezionamento della Procedura Avviata*;
- **CHE** L'art. 65 della Legge Urbanistica n° 19/2002 e s.m.i. prevede che tutti i comuni della Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura dell'art. 27/ter, devono approvare il PSC entro Dicembre 2017 e detta le norme transitorie, sino all'approvazione dello stesso - punto 2 lett. a); Dette disposizioni, quale premialità, ai sensi del punto 2/bis, non si applicano in quanto questo Ente ha aderito alle disposizione dell'art. 27/quarter " Consumo di Suolo Zero";
- **CHE** L'art. 65 della L.R. n° 19/2002 recante "I termini di approvazione dei Piani Strutturali e disposizioni transitorie" dal gennaio 2011 a tutt'oggi ha subito varie modifiche e integrazioni, come in appresso specificato:

Legge Regionale n° 33 del 10.08.2011;
Legge Regionale n° 7 del 10.02.2012;
Legge Regionale n° 35 del 10.08.2012;
Legge Regionale n° 55 del 15.11.2012;
Legge Regionale n° 65 del 20.12.2012;
Legge Regionale n° 37 del 17.07.2013;
Legge Regionale n° 13 del 21.07.2014;
Legge Regionale n° 6 del 23.01.2015;
Legge Regionale n° 19 del 27.11.2015;
Legge Regionale n° 40 del 31.12.2015;
Legge Regionale n° 28 del 05.08.2016;
Legge Regionale n° 46 del 27.12.2016;
Legge Regionale n° 21 del 30.06.2017;

CHE l'art. 65 della Legge Regionale n° 19/2002 così come modificato dalla L.R. n° 35 del 10 Agosto 2012 " Termini di Approvazione dei Piani Strutturali Comunali e Norme transitorie" dispone; "Per i Comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le revisioni di detto strumento riguardanti le aree esterne a perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazioni di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all'interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione **AGRICOLA**. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di

attuazione, ivi compresi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (Social Haus/fu) di cui all'art. 5 della L.R. n° 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con provvedimenti avviati, pervenute al rispettivi Comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA)'

Ulteriori modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n° 13 del 28 luglio 2013

"Per le zone ricomprese nei centri abitati, i PRG conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma associata, e comunque non oltre il 31 gennaio 2015. A tal fine il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi; negli strumenti urbanistici vigenti destinazione di zona omogenea A,B,D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro Abitato viene estesa la destinazione AGRICOLA "omissis.

Ulteriori modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°40 del 31.12.2015

"I piani Regolatori generali e i programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti omissis e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e sottozone, ricadenti all'interno dei Centri Abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione AGRICOLA "omissis;

Ulteriori modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°6 del 23 Gennaio 2015

Posticipazione del termine al 31.12.2015

Ulteriori modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°28 del 05.08.2016

Comma 2/bis nei casi dei Comuni; anche se associati, che adottano in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a " Consumo di suolo zero" di cui all'art. 27quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2 lett. a , facendo salve, fino all'adozione dei PCS/PSA e comunque, entro e non oltre il 30.06.2017 (termine soppresso dalla Legge Regionale n° 21 del 30.06.2017) le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali Comunali (pdf e PRG);

Tanto premesso,

Considerato che molti terreni, ricadenti nel vigente P.R.G. del comune di Belvedere Marittimo, a tutt'oggi:

- *Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di piani attuativi, pur essendo trascorsi oltre 30 anni dall'approvazione del P.R.G. (approvato con D.P.G.R. n. 709 del 18/08/1988);*
- *Ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale n° 187/1999 e successiva modifica n° 13/2013, per cui sono AGRICOLI, per effetto dei dettati della legge Regionale 19/2002 fino all'adozione del Nuovo PSC, e l'eventuale loro edificabilità è consentita unicamente con l'indice a agricolo 0.013 mc/mq..*

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che nella determinazione delle aliquote, il, comma deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascun tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

Considerato che l'art.1, comma 678 L. 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2013, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 L.147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- Alla disciplina della riduzione;
- All'individuazione dei servizi indivisibili;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione a confermare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, già determinati con Deliberazione di C.C. n. 19 del 08.09.2014, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica, parchi e verde pubblico, servizio tutela ambientale e servizi connessi	216.691,50
Istruzione pubblica	398.879,88
Polizia Municipale	339.785,66
TOTALE	955.357,04

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal comune;

Considerato che infine, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere invece effettuata in un numero di rate con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento.

IMU	ACCONTO	16 GIUGNO
IMU	SALDO	16 DICEMBRE
TASI	ACCONTO	16 GIUGNO
TASI	SALDO	16 DICEMBRE

ALLEGATO “A”

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principali e relative pertinenze, escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente –art. 1 comma 14 legge di stabilità 208/2015
Aliquota abitazione principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	9,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,60 per mille
Terreni Agricoli	Esenti

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, escluse quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esente –art. 1 comma 14 legge di stabilità 208/2015
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi di cat. D	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Terreni Agricoli	Esenti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Ernesto Gagliardi

IL SINDACO

F.TO Ing. Enrico Granata

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- **VISTO**, in particolare, il Titolo VI – Capo 1° “Controllo sugli Atti”;
- **VISTI** gli atti d’Ufficio

DISPONE

che la presente deliberazione

- **VENGA PUBBLICATA** mediante affissione all’Albo Pretorio,
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (*art. 124 - comma 2 D.Lgs. n° 267/2000*)
- **VENGA TRASMESSA** in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo (*art. 125 D.Lgs. n° 267/2000*)

ATTESTA

che la stessa deliberazione

☒ **E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
(*art. 134 – comma 4 D.Lgs. n° 267/2000*)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Ernesto Gagliardi

Pubblicata sull’ Albo Pretorio on- line in data 27 MAR. 2019
(*art. 32 c.1 legge n. 69/2009*)

IL RESPONSABILE

F.TO DANIELE PONTE

NOTE: